



SACE BT S.p.A.
Sede Legale Piazza Poli, 42 - 00187 Roma
tel. +39 06 69789711 - fax +39 06 69789725
Indirizzo PEC: sacobt@pec.posteccar.it

Cap. Soc. Euro 56.539.356,00 (inter socio) - Reg. Imp Roma.
C.F. e P. IVA 08040071006. Iscritta al n. 1.00149 dell'Albo delle
Imprese di Assicurazione e Riassicurazione. Capogruppo del
Gruppo Assicurativo SACE BT, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 021

Codice a barre: 00330770301

Qb 4/8/16

Polizza fideiussoria a garanzia di obblighi derivanti da permessi di costruire

AGENZIA / POLIZZA 1682.00.27.2799697754
APPENDICI ALLEGATE N. _____

EMESSA A VARESE IN 4 ESEMPLARI AD UNICO EFFETTO IL 28/07/2016

(Da citare come riferimento)

CODICE FISCALE 05446450966

CONTRAENTE	<u>C.G.M. GARE ED APPALTI S.R.L.</u>		
domiciliato in	<u>VIA DEI CROLLALANZA 2/B</u>		
comune	<u>MILANO MI</u>	CAP	<u>20143</u>
COMUNE GARANTITO	<u>COMUNE DI CASTELLANZA</u>		
domiciliato in	<u>21053 CASTELLANZA VA</u>		
comune			

DESCRIZIONE DELLA TRASFORMAZIONE EDILIZIA:

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI ESISTENTI E REALIZZAZIONE DI NUOVA PALAZZINA PLURIFAMILIARE IN VIA CARDUCCI GIOSUE' N. 16

CAUSALE DELLA GARANZIA

CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO PER COSTO DI € 55.741,93
COSTRUZIONE E PER SPESE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
E SECONDARIA

EVENTUALE ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLE SANZIONI (operante solo se indicata la somma a tale titolo e se la stessa concorre a formare la somma massima garantita) - La garanzia viene estesa alle sanzioni amministrative previste dalle norme legislative per l'ipotesi di ritardato pagamento fino ad un importo pari ad € 0,00

DURATA PREVISTA: giorni 705 dal 28/07/2016 al 24/06/2018

SACE BT S.p.A. (in seguito denominata Società), autorizzata con provvedimento ISVAP n.2654 in data 28.11.2008 ad esercitare le assicurazioni nel Ramo Cauzioni, domiciliata in Roma, Piazza Poli 42, si costituisce fideiussore solidale a favore del Comune e nell'interesse del Contraente, il quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, alle condizioni che seguono, in relazione agli obblighi di cui alla causale di garanzia, eventuali estensioni e comunque sino alla somma massima garantita di € 55.741,93

(euro CINQUANTACINQUEMILASETTECENTOQUARANTUNO/93)

Ammontare della garanzia €	Tasso di premio imponibile annuo				PC
	PREMIO NETTO	ACCESSORI	AUTENTICA	TASSE	
55.741,93	€ 568,89	€ 142,22	€ 0,00	€ 88,89	€ 800,00
	PREMIO NETTO	ACCESSORI	AUTENTICA	TASSE	TOTALE
	€ 73,96	€ 18,49		€ 11,55	€ 104,00
	PREMIO NETTO	ACCESSORI		TASSE	TOTALE



00330770301

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**SEZIONE A - CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA SOCIETA' E COMUNE GARANTITO**

Art. 1 - Oggetto e delimitazione della garanzia. - Alle Condizioni Generali e Particolari contenute nella presente polizza, la Società, fino a concorrenza del capitale indicato e fino al momento della liberazione della garanzia, da rendersi mediante restituzione della polizza con annotazione di svincolo o dichiarazione liberatoria, si costituisce fideiussore nell'interesse del Contraente per le somme che questi fosse tenuto a corrispondere al Comune Garantito in virtù degli obblighi ed oneri derivanti dagli atti indicati in premessa.

L'obbligo della Società non si estende alle sanzioni eventualmente dovute dal Contraente, a meno che le stesse non siano espressamente ricomprese in garanzia secondo le indicazioni contenute nel frontespizio e concorrano a formare la somma massima garantita.

Art. 2 - Pluralità di Contraenti anche non dichiarati. - La garanzia è prestata nell'interesse di tutti i soggetti obbligati verso il Comune in relazione alla causale nel frontespizio, anche se non espressamente dichiarati in polizza. Questi sono tutti tenuti in solido verso la Società per gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.

Art. 3 - Pagamento dei premi. - Il mancato pagamento dei premi non potrà essere opposto in nessun caso al Comune.



Art. 4 - Pagamento del risarcimento. - Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del Comune Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. La Società inoltre rinuncia ad avvalersi di quanto previsto dall'art.1957 C.C.
Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

ART. 5 - Surrogazione. - La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Comune Garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, nonché verso tutti i soggetti originariamente obbligati o divenuti successivamente tali nei confronti del Comune stesso.
A tal fine il Comune formalizzerà gli atti per consentire l'esercizio dell'azione di surroga nei confronti di tutti gli obbligati (art. 1201 c.c.); inoltre comunicherà, a richiesta della Società, le notizie riferite alla percentuale di trasformazione edilizia eseguita, alle eventuali volture della concessione, ad eventuali cessioni delle aree o degli immobili ed ai pagamenti delle rate degli oneri concessori.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente. - Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa.
Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione rientra il Comune per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

IL CONTRAENTE

S.G.M. CARO ED APPALTI S.R.L.

IL COMUNE GARANTITO**SACE BT S.p.A.**

00330770401

SEZIONE B - CONDIZIONI CHE REGOLANO I RAPPORTI TRA SOCIETA' E CONTRAENTE

Art. 1 - Natura della garanzia. - Il Contraente riconosce che la presente fideiussione è imposta dalla legge a garanzia delle obbligazioni derivanti dagli atti indicati in premessa e, pur essendo prestata in forma di polizza, conserva natura esclusiva di fideiussione e conseguentemente non altera gli obblighi originari delle parti, non può essere dal Contraente stesso invocata per giustificare il proprio inadempimento, né crea al Contraente alcun diritto o aspettativa nei confronti della Società.

Art. 2 - Calcolo del premio - Durata - Supplementi di premio. - Il premio è calcolato in base alla durata degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente. In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società.
In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 3, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio, nella misura indicata nella tabella di "liquidazione del premio".

Art. 3 - Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio. - Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:
a) l'originale della polizza restituitogli dal Comune Garantito, con annotazione di svincolo;

oppure

b) una dichiarazione rilasciata dal Comune Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.
La liberazione dall'obbligo del pagamento dei premi di proroga decorrerà dal momento della ricezione, da parte della Società, dei documenti previsti dai paragrafi a) e b) ed ai detti documenti non potrà essere attribuita efficacia retroattiva.

Art. 4 - Regresso. - Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta della Società tutte le somme da questa versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 5 - Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione. - Il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente alla Società il diritto di agire in ripetizione verso il Comune garantito ove le somme pagate dalla Società stessa in forza della presente polizza fossero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale cui accede la garanzia. Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte della Società non incidono in alcun modo sul diritto di regresso della Società come sopra convenuto, che rimane inalterato.

ART. 6 - Liberazione della garanzia / obbligo di versamento dei massimali in via anticipata. - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., la Società potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alle somme massime garantite nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte del Comune o di altri Beneficiari garantiti dalla Società, anche per altre polizze stipulate nell'interesse del Contraente;
- protesti, sequestri cautelari, ingiunzioni di pagamento, pignoramenti immobiliari o mobiliari, iscrizione di ipoteche giudiziali su immobili di proprietà e qualunque altra manifestazione esterna del possibile stato di insolvenza a carico del Contraente o anche di uno dei coobbligati;
- inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori da parte del Contraente o di uno dei coobbligati volta a realizzare un accordo di ristrutturazione/dilazione del debito, o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);



00330770401

- d) sequestri penali, commissariamento o nomina di amministratore giudiziario per il Contraente o per uno dei coobbligati;
- e) liquidazione, trasformazione, cessazione dell'attività o cessione/affitto di un ramo d'azienda del Contraente o di uno dei coobbligati;
- f) modifica dell'assetto societario del Contraente o di uno dei coobbligati esistente all'atto della sottoscrizione della presente polizza o della coobbligazione, senza la preventiva approvazione della Società;
- g) ritardo nell'esecuzione, o sospensione della prestazione garantita non concordata con il Comune garantito anche se dipendenti da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- h) mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dal Comune;
- i) violazione delle prescrizioni contenute nei permessi a costruire o nelle diverse autorizzazioni urbanistiche o comunque inerenti l'intervento edilizio e/o mancato rispetto del piano di sicurezza e delle norme antinfortunistiche;
- j) mancato e/o ritardato pagamento, da parte del Contraente, dei dipendenti o delle imprese appaltatrici o dei fornitori o degli enti previdenziali e di assistenza;
- k) mancato pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze stipulate con la Società;
- l) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fideiussore in esecuzione di garanzie analoghe a quella prestata con la presente polizza o di altre polizze fideiussorie.

L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal Contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte della Società.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite alla Società a garanzia del regresso fintanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza nei modi previsti dall'art. 3.

La Società è irrevocabilmente autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore del Comune Garantito, sia per effettuare il pagamento della somma garantita a termini di polizza, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della garanzia, la Società restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi legali su detto importo dalla data di versamento a quella dell'avvenuta restituzione.


Art. 7 - Imposte e tasse. - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente. Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa.


Per quanto attiene ai rapporti tra la Società ed il Contraente, Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società, ovvero quello dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza, ovvero quello dove ha sede o residenza o domicilio il Contraente, ovvero quello nella cui giurisdizione rientra il Comune.

IL CONTRAENTE

C.G.M. CARLO D'APPALUN S.R.L.



SACE BT S.p.A.




00330770401

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione

- Art. 2 - Durata della garanzia e disciplina del premio
- Art. 3 - Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio
- Art. 4 - Regresso - pagamento a semplice richiesta con rinuncia alle eccezioni - tasso di interesse
- Art. 5 - Cessione anticipata dell'azione di ripetizione
- Art. 6 - Liberazione della garanzia - obbligo di versamento dei massimali in via anticipata - disciplina delle somme acquisite dalla Società
- Art. 8 - (Deroga alla competenza territoriale)

IL CONTRAENTE

CGM GARANT ED APPALTI SRL



L'importo di € 800,00 è stato pagato oggi 02.08.2016 a mie mani.

L'ESATTORE



